



COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 29/12/2021

Proposta n° 45 del 14/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847)

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dalle ore 20:44, in Valderice e nella sala delle adunanze del Municipio, convocato nelle forme prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere tramite PEC, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su n. 16 Consiglieri assegnati al Comune, n. 16 in carica, i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.
PALERMO GIANFRANCO	Consigliere		A
PARRINELLO GIUSEPPE	Consigliere	P	
PAGOTO ALESSANDRO	Presidente del Consiglio	P	
BLUNDA LUCIA	Consigliere	P	
MESSINA ROSALIA	Consigliere	P	
TOBIA MARIA GIOVANNA	Consigliere	P	
MARTINICO GIUSEPPE	Consigliere	P	
IOVINO FILIPPO	Consigliere	P	
MESSINA VINCENZO	Consigliere	P	
ODDO MARIKA	Consigliere	P	
BONGIORNO ANTONINO	Consigliere		A
CATALANO PIETRO	Consigliere		A
COPPOLA GIOVANNI	Consigliere		A
AGOSTA GIOVANNA PIERINA	Vice Presidente del Consiglio	P	
IRACI FRANCESCO	Consigliere		A
CAMMARATA GIACOMA	Consigliere		A
TOTALE		10	6

Il Presidente del Consiglio, Alessandro Pagoto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Gian Paolo Di Giovanni.

La seduta è pubblica.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Il Presidente Pagoto Alessandro, pone in trattazione il punto numero 4 dell'o.d.g. dall'oggetto:
“Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – Articolo 1, commi 816-836 e 846-847)”, la cui proposta testualmente si riporta:

L'Assessore con delega al Bilancio, a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2021, presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*.
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di*

spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 24 del 18/03/1994;
- Delibera di CC n. 32 del 30/03/2000 *“Riclassificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai fini dell'applicazione delle tariffe relative alla tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche”*;
- Delibera di CC n. 33 del 30/03/2000 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 18/02/1994 *“Imposta Comunale sulla pubblicità. Approvazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1994”* in applicazione del D.Lgs. 507/1993 successivamente rideterminate con DPCM 16/02/2001 con decorrenza 01/03/2001;

- Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 18/02/1994 “*Approvazione del regolamento comunale per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.*”;
- Delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 18/02/1994 “*Diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1994*”;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni in conformità a quanto stabilito dall’art. 53, comma 16, della L.388/2000.

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento*”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

VISTO l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTA la delibera di GM n. 79 del 26/05/2021 “*Proposta al Consiglio Comunale di approvazione Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-*

847) ” con cui la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale di approvare l'allegato *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, composto di n. 71 Articoli comprensivo dei seguenti allegati: Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO e Allegato B CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE”;

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente proposta che differisce - rispetto a quello approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 79/2021 - nell'*art. 62 – Occupazione con antenne e ripetitori* per adeguamento a normativa sopravvenuta (art. 1, comma 831 bis, L. 160/2019 introdotto dall'*art. 40, c. 5ter, D.L. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 108/2021*) e nell'*art. 71 – Disposizioni finali* in quanto stabilisce l'entrata in vigore dello stesso ai sensi dell'*art. 53, comma 16, della legge 388/2000;*

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa richiamati:

1. Approvare l'allegato *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, composto di n. 71 Articoli comprensivo dei seguenti allegati: Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO e Allegato B CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE”;

2. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

3. Di stabilire la decorrenza delle disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847)

Vedi pareri allegati.

DISCUSSIONE

PRESIDENTE: Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno: "Approvazione regolamento Comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, legge 160/2019, articolo 1, commi 816, 836, 846 e 847". La Dottoressa Giurlanda ci ha chiamato proprio adesso che sta raggiungendo l'aula. Nel frattempo chiede di parlare l'Assessore Martinico, ne ha facoltà, prego.

ASS. MARTINICO: E allora l'atto deliberativo riguarda un regolamento di nuova diciamo costituzione per l'Ente Comune di Valderice perché dal 1° gennaio 2021 entra in vigore il canone unico patrimoniale. Si tratta di un canone unico che assorbe diverse altre tasse, imposte e canoni. Il canone unico patrimoniale va a inglobare la vecchia TOSAP, cioè la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, la COSAP che è l'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Inoltre anche il canone d'installazione dei mezzi pubblicitari e per ultimo anche il canone di cui all'articolo 27 del Codice della Strada che prevede l'occupazione appunto delle strade comunali. Il canone unico praticamente non ha una natura patrimoniale, ma bensì ha una natura appunto patrimoniale e non si possono emettere avvisi di accertamento.

PRESIDENTE: Cortesemente non si sente nulla, un po' di attenzione verso l'Assessore per piacere. Grazie.

ASS. MARTINICO: Per la loro riscossione, ma si possono solo applicare sanzioni per le violazioni che riguardano appunto e che sono disciplinate da questo regolamento che stasera proponiamo al Consiglio Comunale di approvare. Ripeto, questo regolamento è un regolamento necessario, di cui il Comune si deve dotare per potere incassare questi, diciamo questo nuovo chiamato canone unico, ma che negli anni scorsi era suddiviso in tante altre imposte e tasse. Quindi, da questo regolamento, una volta che viene approvato questo regolamento, l'Ente Comune potrà applicare le tariffe di questo canone unico e quindi potere incassare da coloro che in un certo senso usufruiscono della pubblicità, dell'occupazione degli spazi e quant'altro vi ho

elencato delle vecchie imposte e tasse che invece erano prima suddivise. Questo è un po' il riassunto del regolamento del canone unico. Ci tengo a precisare che il regolamento del canone unico, di fatto, è incardinato in degli schemi normativi diciamo di carattere nazionale, su cui c'è poco da intervenire. Le uniche cose su cui ci siamo permessi di intervenire, per fare una distinzione per esempio su quale può essere l'imposta sulla pubblicità, su una parte del territorio piuttosto che un'altra, vi dico solo che le uniche cose che mi sono permesso di sottoporre all'attenzione della Dottoressa Giurlanda è che è evidente che un'imposta di pubblicità, la vecchia imposta di pubblicità che va a confluire in questo canone unico, una cosa è che vengono esposti cartelloni pubblicitari nelle vie principali del Paese che possono essere la via Vespri, la via Asmara, che possono essere altre vie principali, una cosa è che vengano messe nelle vie secondarie che possono essere le restanti vie del Comune per quindi è evidente che c'è una differenziazione su quello che l'operatore che vuole fare pubblicità sul nostro territorio, naturalmente sulla via principale ha una maggiore visibilità e per fare un esempio banale, è come colui che fa pubblicità su Rai Uno rispetto a chi la fa su una emittente privata. La via principale viene percorsa da tantissimi cittadini, le vie secondarie da minori cittadini, per cui l'unica differenziazione che mi sono permesso di sottoporre all'attenzione della Dottoressa Giurlanda è stata questa. E negli allegati del regolamento troverete, a proposito di quanto sto dicendo, le strade dove ritengo che sia più importante far pagare di più e dove invece è diciamo meglio fare pagare una quota ridotta rispetto alle prime. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie a lei Assessore. Se qualcuno chiede di intervenire sull'atto deliberativo, ci ha raggiunti la Dottoressa Giurlanda, se avete bisogno di chiarimenti tecnici in merito all'atto deliberativo alzate la mano. Altrimenti metterei ai voti, per alzata e seduta, così come proposta l'approvazione di regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, legge 160/2019, articolo 1, commi 816, 836, 846, 847.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

VOTAZIONE

PUNTO N. 4

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,
LEGGE 160/2019, ARTICOLO 1, COMMI 816, 836, 846 E 847**

PRESIDENTE: Chi è d'accordo rimane seduto, chi non è d'accordo si alzi, chi si astiene alzi la mano. Approvato con 8 voti favorevoli e 2 astenuti, Blunda e Oddo.

E pertanto;

Preso atto dei pareri del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Collegio dei Revisori dei Conti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. OTTO voti favorevoli, su n. DIECI Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni nella stessa riportate, la superiore proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale e in applicazione dell'art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n 44 e ss.mm.ii. e della circolare dell'Assessore degli EE.LL. 24.03.2003 diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. La presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio online dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale e in applicazione dell'art. 12 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e ss.mm.ii. e della circolare dell'Assessore degli EE.LL. 24.03.2003 diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
Alessandro Pagoto

Il Segretario Generale
Gian Paolo Di Giovanni

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 45 del 14/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847)

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere FAVOREVOLE.

Annotazioni:

Valderice, 15/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIURLANDA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI VALDERICE

Provincia di Trapani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 45 del 14/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847)

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere FAVOREVOLE.

Annotazioni:

Valderice, 15/12/2021

Il Responsabile Servizi Finanziari
GIURLANDA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.